



Determinazione n. 1927

del 07/06/2011

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale (definitiva) Azienda Suinicola Zoppellaro s.n.c. di Zoppellaro Stefano - Via Polesana per Badia n. 15, Lendinara (RO)

Il Dirigente

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 65 dello Statuto della Provincia di Rovigo;

VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4 febbraio 2009;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;

VISTI la Legge 447 del 26.10.1995 e il D.P.C.M. 14.11.1997;

VISTO il D. Lgs. 152 del 03.04.2006, Parte II, così come modificato dal D. Lgs. 128 del 29.06.2010;

VISTA la L.R. 26 del del del 16.08.2007;

VISTA la DGRV 668 del 20.03.2007 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'Azienda Suinicola Zoppellaro s.n.c. rientra tra le attività soggette alla normativa IPPC in quanto: *allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)* – codice IPPC 6.6 b) di cui all'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006;

VISTA la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) presentata dall'Azienda Suinicola Zoppellaro s.n.c. In data 31.01.2008 per l'allevamento situato nel Comune di Lendinara in via Polesana per Badia 15;

CONSIDERATO che in data 11.03.2008 è stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato



al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la suddetta attività di allevamento;

CONSIDERATO che alla stessa attività, con Decreto del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Rovigo, prot. Gen. 16096 del 31.03.2008, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ai sensi della DGRV 668 del 20.03.2007 e s.m.i;

VISTA la pubblicazione da parte del gestore dell'Azienda Suinicola Zoppellaro s.n.c. dell'annuncio, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, c. 3 del D. Lgs. 152/2006, effettuato su “*la Voce di Rovigo* “ in data 01.04.2008;

CONSIDERATO che in data 25.09.2009 si è svolta la 1^a Conferenza dei Servizi ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (definitiva);

VISTA la documentazione integrativa presentata dall'Azienda rispettivamente in data 04.01.2009, prot. 188, in data 28.04.2010, prot. 24653 e in data 21.12.2010, prot. 71602, così come richiesta in sede di Conferenza dei Servizi;

VISTE le conclusioni della Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi in data 16.09.2010;

determina

- 1) di rilasciare all'Azienda Suinicola Zoppellaro s.n.c. l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (definitiva)** per l'*allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)* – codice IPPC 6.6 b) situato nel Comune di Lendinara in via Polesana per Badia, 15;
- 2) di vincolare la validità di detta autorizzazione alle modalità di gestione di cui alla Relazione Tecnica e al Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) allegati al presente atto (rispettivamente Allegato A e Allegato B) che ne costituiscono parte integrante e al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 2.a) il gestore dovrà attuare e mantenere attivo il Piano di Monitoraggio e Controllo approvato, allegato al presente atto autorizzativo (Allegato C) e che ne costituisce parte integrante ;
 - 2.b) il gestore dovrà comunicare l'eventuale ripresa dell'attività di allevamento faraone (di



cui alla Relazione Tecnica – Allegato A) presso le strutture presenti nello stesso sito dove è ubicato l'allevamento suinicolo oggetto della presente autorizzazione;

- 3) che il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione integrata Ambientale, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARPAV ai sensi dell'art. 29-decies, c. 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ivi compresi i metodi di campionamento ed analisi per le varie attività di autocontrollo. In caso di silenzio da parte dell'ARPAV entro 30 gg dall'avvenuta comunicazione, le indicazioni contenute nella proposta avanzata da parte dell'Azienda si intendono accettate. L'Azienda è comunque obbligata a comunicare ad ARPAV, Comune e Provincia, con almeno 15 gg naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo delle emissioni, scarichi, rifiuti o rumore.
- 4) che il Dipartimento ARPAV di Rovigo preveda, come criterio minimo, l'esecuzione di almeno un'ispezione ambientale, con oneri a carico del gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, c. 3 del d. lgs. 152/2006, intesa come controllo documentale, tecnico, gestionale ed analitico relativo a tutte le matrici ambientali coinvolte nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al punto 2.a), da effettuarsi nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Qualora ne ravvedesse la necessità, la Provincia di Rovigo può disporre controlli aggiuntivi, secondo quanto disposto dall'art. 29-decies, c. 4 del D. Lgs. 152/2006.
Le modalità di tali controlli verranno specificate in dettaglio (sulla base di quanto ritenuto rilevante ai fini dell'impatto ambientale) nella lettera che verrà trasmessa da ARPAV entro il 31 gennaio dell'anno in cui verrà effettuata la prima ispezione integrata ambientale.
- 5) che, ai sensi dell'art. 29-undecies, c. 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere al Ministero dell'Ambiente, alla Provincia di Rovigo, all'ARPAV di Rovigo e al Comune di Lendinara entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in atmosfera, acqua e suolo (secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo e utilizzando la procedura telematica *Rapporto Annuale dei Piani di Monitoraggio e Controllo* predisposta dalla Regione del Veneto) riferiti all'anno precedente, ivi compresa una relazione dell'attività aziendale svolta nel periodo considerato.
- 6) che, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità 10 anni dalla data del suo rilascio;



- 7) che, ai sensi dell'art. 29-*octies*, c.1 del D. lsg. 152/2006, la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale venga presentata dal gestore sei mesi prima della scadenza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-*ter*, c. 1 del D. lgs. 152/2006;
- 8) di considerare decaduta l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria rilasciata, nelle more del presente atto, con Decreto del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Rovigo, prot. Gen. 16096 del 31.03.2008;
- 3) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale, Servizio Affari Amministrativi, per gli adempimenti di competenza di quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 3, u.c., della L. 07/08/1990 n. 241 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al T.A.R. Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Allegati: 1) Allegato A: Relazione Tecnica
2) Allegato B: Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
3) Allegato C: Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

il Dirigente
– dr.ssa Maria VOTTA GRAVINA –

.....